



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 27-07-2017

**OGGETTO: Determinazione esclusioni ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10.03.2017 n. 7
"Recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti".**

L'anno **Duemiladiciassette** addi **Ventisette** del mese di **Luglio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Consigliere	SI
BONSI MADDALENA	Consigliere	NO
BRIGNONE ENZO	Consigliere	SI
MARCHETTI GIORGIO	Consigliere	SI
ZATTI MASSIMO	Consigliere	SI
ZATTI NICOLA	Consigliere	SI
ALMICI ROBERTO	Consigliere	SI
PEZZOTTI DARIO	Consigliere	SI
FAVORE CARLO	Consigliere	SI

Presenti: 10 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Deliberazione C.C. n. 23 del 27-07-2017

OGGETTO: **Determinazione esclusioni ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10.03.2017 n. 7 "Recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti".**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: introduce il punto all'ordine del giorno spiegando che la normativa regionale in questione consente il recupero a fini residenziali e commerciali dei seminterrati esistenti, dando, però, la possibilità a ciascun Comune di determinare delle esclusioni all'applicazione della legge per le motivazioni previste. Si propone di considerare non recuperabili per i fini citati i seminterrati nelle aree a rischio idrogeologico e di non poter adibire ad altri scopi i seminterrati destinati ad autorimessa. La proposta dell'ufficio tecnico è di escludere l'applicazione dalle aree a rischio idrogeologico, indipendentemente dal grado di pericolosità individuato.

Marchetti G.: condivide la scelta

Pezzotti: conclude che, in sintesi, viene escluso qualsiasi intervento di recupero su tutto il territorio

Favore: sostiene che è importante non lasciare margine nelle zone a rischio ed essere severi.

Non si registrano ulteriori interventi, terminato il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la L.R. n. 7 del 10.03.2017 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" promuove il recupero dei vani seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale con l'obiettivo di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera;
- l'articolo 4 della sopracitata norma prevede che, "entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente legge";

DATO ATTO che il termine entro cui deliberare le esclusioni ai sensi della predetta normativa regionale scadeva il 25.07.2017;

CONSIDERATO che:

- nella tavola 5 "Carta di sintesi della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT vigente" sono state individuate le aree del territorio comunale vulnerabili dal punto di vista idraulico;
- l'utilizzo a fini abitativi, commerciali o terziario dei seminterrati di edifici posti all'interno di tali aree comporterebbe dei rischi per l'incolumità degli occupanti per il possibile verificarsi di esondazioni;

RICHIAMATO l'art. 41-sexies della Legge 17.08.1942, n. 1150, Legge Urbanistica, a mente del quale "Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 25.07.2017 con la quale la Giunta comunale ha approvato le esclusioni all'applicazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10.03.2017 n.7, allegata alla presente;

VALUTATO di dover definire per quali edifici e/o comparti sia possibile applicare le norme previste dalla LR 7/2017 e pertanto di deliberare in modo escludere alcune parti del territorio dall'applicazione della soprarichiamata norma;

RITENUTO:

- per le ragioni di sicurezza e di rischio idrogeologico succitate di escludere gli edifici inseriti all'interno delle aree identificate dalla carta di sintesi soprarichiamata come "Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico" a qualsiasi livello di pericolosità, evidenziate nell'estratto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- di stabilire, altresì, che non sarà possibile, per nessuno degli ambiti del vigente PGT, compresi i NAF, recuperare ad uso abitativo i seminterrati qualora tale trasformazione comporti la sottrazione degli stessi alla funzione di parcheggi pertinenziali ex art. 41-sexies legge urbanistica, atteso che trattasi di dotazione imposta per legge;

RITENUTO, pertanto, di ratificare la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 25.07.2017, confermandone integralmente il disposto e le previsioni;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica dalla Responsabile competente Arch. Sonia BETTONI, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VERIFICATO che il presente atto non necessita dell'espressione del parere di regolarità contabile, non comportando lo stesso riflessi indiretti né indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

VISTI e RICHIAMATI:

- la L.R. n. 7 del 10.03.2017;
- la Legge 17.08.1942 n. 1150;
- il d.lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Piano di Governo del Territorio, in particolare la Tavola 5;

Con voti unanimi e favorevoli espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di confermare quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 25.07.2017, allegata alla presente;
3. di stabilire, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 10.03.2017 n.7, le seguenti esclusioni al recupero dei vani e locali seminterrati esistenti:
 - a) per le ragioni di sicurezza e di rischio idrogeologico citate in premessa, di escludere gli edifici inseriti all'interno delle aree identificate dalla carta di sintesi soprarichiamata come "Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico" a qualsiasi livello di pericolosità,

evidenziate nell'estratto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

4. di stabilire, altresì, che non sarà possibile recuperare ad uso abitativo i seminterrati, in nessuno degli ambiti del vigente PGT, qualora tale trasformazione comporti la sottrazione degli stessi alla funzione di parcheggi pertinenziali ex art. 41-sexies legge urbanistica, atteso che trattasi di dotazione imposta per legge;
5. di dare mandato al Responsabile dell'ufficio tecnico affinché provveda agli adempimenti attuativi del presente provvedimento;
6. di stabilire che l'individuazione di nuove aree vulnerabili dal punto di vista idraulico in seguito ad eventi alluvionali o a studi geologici, comporterà l'immediata esclusione dall'applicazione dell'art. 4 di cui alla L.R. n. 7/2017, senza la necessità di un'ulteriore atto deliberativo in tal senso;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
8. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti favorevoli unanimi espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to. Elisa Chiari
